



*Ministero dell'Istruzione*  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata**  
**Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza**

AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 6 – Scuola Secondaria di II grado

**LA DIRIGENTE**

- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTA la O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
- CONSIDERATO che l'art. 6, comma 4, dell'O.M. n. 60/2020 dispone: «*gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie*»;
- CONSIDERATO che l'art. 8, comma 7, dell'O.M. n. 60/2020 dispone: «*L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate*» con tutte le conseguenze di cui ai successivi commi 8-10;
- VISTA la nota del Ministero prot. 26841 del 05/09/2020 relativa a "Anno scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA", la quale dispone che per i soggetti privi di abilitazione inseriti nella I fascia delle GPS in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura è previsto che «*All'atto della sentenza di merito, che accerta l'assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla ricollocazione del soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispondenti II fasce GPS e III fasce GI, secondo modalità che saranno successivamente rese note*»;
- VISTO il decreto dello Scrivente n. 440 del 26/08/2021 di ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Potenza valevoli per l'a.s. 2021/2022;
- CONSIDERATO che il docente MELE RAFFAELE è inserito con riserva nelle GPS prima fascia in virtù della Sentenza del TAR Lazio n. 3076/2018 RG n.10283/2017;
- PRESO ATTO della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3096/2021 del 27/05/2021 RG 7217/2018 che: «*definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso NRG 7217/2018 in epigrafe), lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado*»;
- VISTA la trasmissione della Sentenza da parte del Ministero assunta al prot.1936 del 02/03/2022;



RITENUTO necessario procedere all'esclusione dei candidati privi di requisito anche in assenza di comunicazione di avvio del procedimento attesa la natura vincolante del presente provvedimento adottato in rispetto alle disposizioni in precedenza riportate nonché in ragione delle particolari esigenze di celerità e urgenza del procedimento dettate dalla necessità di assicurare il buon andamento dell'amministrazione;

### DECRETA

Per le motivazioni esposte nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3096/2021, l'**esclusione dalle GPS di prima fascia** prevista dall'O.M. n.60/2020 della provincia di Potenza pubblicate con prot. 440 del 26/08/2021 dell'aspirante di seguito indicato.

Classe di Concorso	Nominativo	Data di nascita	Motivazione esclusione
B016 I FASCIA	MELE RAFFAELE	30/05/1971	MANCANZA REQUISITI ACCESSO I FASCIA – Sentenza del Consiglio di Stato n. 3096/2021

La ricollocazione in seconda fascia GPS e terza fascia GI avverrà su richiesta dell'interessato e con successivo provvedimento.

I Dirigenti scolastici apporteranno le relative esclusioni dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto di propria competenza.

Il servizio prestato in virtù dell'inserimento con riserva non produce alcun effetto giuridico, non è valido ai fini dell'anzianità di servizio e non dà alcun punteggio nelle graduatorie di riferimento. Sono fatti salvi i soli effetti economici per il servizio effettivamente prestato.

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni di cui ai citati O.M. n. 60/2020 e D.D. n. 858/2020 e alla normativa in essi richiamata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini di legge.

### LA DIRIGENTE

- *Debora INFANTE* -

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Al docente interessato

mediante il Dirigente scolastico dell'I.I.S. "N. MIRAGLIA" LAURIA

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della Provincia

All'U.S.R. Basilicata

Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca

LORO SEDI

SEDE

LORO SEDI